

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

18° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 1972

Presidenza del Presidente BERTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione congiunta e rinvio:

« Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale » (227) (D'iniziativa dei senatori Follieri ed altri) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento);

« Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale » (372);

« Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, contenente modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa e nuova regolamentazione della responsabilità del direttore della stampa periodica » (9) (D'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri);

« Modificazione degli articoli 62 e 65 del codice penale, relativi alle circostanze attenuanti del reato » (181) (D'iniziativa del senatore Endrich);

PRESIDENTE Pag. 260, 263, 264 e *passim*
BETTIOL 261, 264

DE CAROLIS Pag. 267
FOLLIERI, *relatore alla Commissione* . . . 261, 264
265 e *passim*
GALANTE GARRONE 266
MARIANI 262, 263
PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la
grazia e giustizia* 266
PETRELLA 261, 263, 264 e *passim*
VIVIANI 262, 263

La seduta ha inizio alle ore 16,50.

DE CAROLIS, *f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:

« Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale » (227), di iniziativa dei senatori Follieri ed altri (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento);

« **Modifiche al libro ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale** » (372);

« **Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, contenente modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa e nuova regolamentazione della responsabilità del direttore della stampa periodica** » (9), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;

« **Modificazione degli articoli 62 e 65 del codice penale, relativi alle circostanze attenuanti del reato** » (181), d'iniziativa del senatore Endrich

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale », d'iniziativa dei senatori Follieri, Murmura, Cassiani e Pelizzo, per il quale è stata adottata la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento; « Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale »; « Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, contenente modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa e nuova regolamentazione della responsabilità del direttore della stampa periodica », d'iniziativa dei senatori Nencioni, Artieri, Bacchi, Basadonna, Bonino, Crollanza, De Fazio, De Sanctis, Dinaro, Filetti, Fiorentino, Franco, Lanfrè, La Russa, Lantana, Majorana, Mariani, Pazienza, Pecorino, Pepe, Pisanò, Plebe, Tanucci Nannini e Tedeschi Mario; « Modificazione degli articoli 62 e 65 del codice penale, relativi alle circostanze attenuanti del reato », d'iniziativa del senatore Endrich.

Riprendiamo l'esame degli articoli, sospeso nella seduta del 16 novembre.

Art. 75.

Gli articoli 224 e 225 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 224. - (*Minore non imputabile*). — Qualora il fatto commesso da un minore

degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia, in cui il minore è vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata.

La disposizione precedente si applica anche al minore, che nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile a norma dell'articolo 98. In tal caso, se per il delitto la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, la durata del ricovero non può essere inferiore a tre anni ».

« Art. 225. - (*Minore imputabile*). — Quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, sia riconosciuto imputabile, il giudice può ordinare il ricovero del minore in un riformatorio giudiziario anche prima che abbia inizio l'esecuzione della pena restrittiva della libertà personale.

Il condannato, dimesso dal riformatorio, è sottoposto alla esecuzione della pena.

Tuttavia, decorso il periodo minimo di durata della misura di sicurezza, il giudice di sorveglianza può ordinare che, in sostituzione della esecuzione della pena inflitta, il condannato resti per la corrispondente durata ricoverato in un riformatorio giudiziario o sia sottoposto a libertà vigilata. In tal caso il riesame della pericolosità, ai sensi dell'articolo 208 è compiuto alla scadenza del periodo anzidetto.

Uguale sostituzione il giudice può ordinare in ogni momento dell'esecuzione della pena ed in ogni momento la sostituzione, anche se disposta ai sensi del comma precedente, può essere revocata.

Il tempo trascorso nel riformatorio giudiziario in sostituzione dell'esecuzione della pena inflitta è considerato ad ogni effetto come periodo di esecuzione della pena.

L'applicazione delle cause estintive della pena non è impedita dalla disposta sostituzione della relativa esecuzione con il ricovero in un riformatorio giudiziario ».

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. In ordine a questo articolo, che sostituisce gli articoli 224 e 225 del codice penale, non ho ricevuto osservazioni da parte dei colleghi. Però l'onorevole Petrella aveva annunciato di voler prendere la parola.

PETRELLA. Non per porre delle grosse questioni, ma per richiamare l'attenzione dei colleghi sul problema dei minori non imputabili.

La difficoltà più grande che la pratica incontra rispetto ai minori non imputabili dipende da una differenza di possibilità che ha il tribunale dei minorenni rispetto ai tribunali ordinari. Mentre nella legge penale l'unica misura adottabile per il minore non imputabile pare sia quella del riformatorio giudiziario (e del solo riformatorio giudiziario invero la legge penale parla), l'evoluzione della legislazione e della disciplina in genere del trattamento minorile ha fatto dei passi molto rilevanti, per cui accanto alla misura — un pochino in discredito, direi anche — del ricovero nel riformatorio giudiziario è sorta tutta una gamma di possibilità, che vanno dall'affidamento al servizio sociale fino ai focolari di semilibertà. Cioè, nella pratica, in quello che è il diritto vivo in Italia in questo momento, accanto alla tradizionale misura del ricovero nel riformatorio giudiziario — che è diventata una misura, almeno nella più illuminata giurisprudenza, un tantino in disuso — se ne sono affermate, sulla scorta delle disposizioni della legge minorile e delle sue varie modificazioni, altre che sono molto più incisive e pertinenti per la rieducazione dei minori.

Il minore non dovrebbe essere assoggettato a pena, ma esclusivamente a misure che possano assicurare la sua formazione adattandosi alla sua personalità, che è ancora acerba e immatura. Ci troviamo di fronte ad un problema che merita attenta considerazione da parte della Commissione, tenuto conto che la cosa che più interessa pubblicamente è il recupero del cittadino minore ad una vita normale associata.

Pertanto si dovrebbe provvedere nel senso di un adattamento della norma scritta a quello che peraltro già adesso in pratica è

diritto vigente; cioè prevedere, come alternativa all'unica misura di sicurezza che qui viene espressamente prevista, la possibilità (rilevantissima perchè attualmente, proprio per questa norma, il giudice ordinario non può applicare altre misure, che sono invece di competenza esclusiva del tribunale per i minorenni) di applicare altre misure amministrative e libere, come sono quelle che applica il tribunale per i minorenni, volte soprattutto al recupero e alla educazione del minore. In proposito io non parlerei neppure di rieducazione ma di educazione, nel senso di qualche cosa che la società deve ancora dare al minore.

Il problema non ha soltanto una importanza teorica; direi che l'importanza teorica è ridotta rispetto alla rilevante importanza pratica. Questa sta nel fatto che spesso il giudice ordinario, cui è commesso di giudicare dei minorenni ogni qualvolta ci sono dei coimputati maggiorenni, oltre a quella del ricovero nel riformatorio giudiziario non ha la possibilità di applicare altre e più duttili misure.

Non ho però preparato un emendamento *ad hoc*. Ho voluto soltanto sottoporre il problema alla Commissione: se essa non ritiene di poterlo affrontare in questa sede o è contraria alla modifica da me suggerita, non proporrò neppure il relativo emendamento.

BETTIOLO. Il problema dei minori imputabili (a mio parere, per i minori non imputabili la questione non si pone, essendo prevista la misura educativa soltanto) è indubbiamente uno dei punti più delicati e anche più importanti della politica criminale dei nostri tempi. A me sembra che il minore imputabile non possa essere sottoposto al gioco del ping-pong, cioè essere rinvio dal riformatorio alla prigione e dalla prigione al riformatorio, a seconda delle situazioni. Per il minore, sia pure imputabile, che ha ancora una personalità *in fieri*, il problema del doppio binario (pena-misura) si giustifica poco. Si rende necessario un provvedimento che contenga certe garanzie anche per il minore, perchè viviamo in uno Stato di diritto e, quindi, le fondamentali esigenze di questo devono essere rispettate. Lo Stato di diritto dei nostri giorni non è

lo Stato di diritto di cento anni fa: oggi esso ha un carattere sociale e il recupero, l'educazione o rieducazione — dite come volete — del minore deve avere una prevalenza rispetto ad ogni altro problema relativo alla pena-castigo o pena retributiva.

Perciò io mi associo a tutte quelle iniziative le quali, per quanto concerne il minore imputabile, tendono ad evitare il sistema del doppio binario, accettando invece il sistema del binario unico; sono cioè favorevole ad un provvedimento che, nel rispetto di talune garanzie di carattere formale, sostanzialmente miri al recupero, alla rieducazione o educazione e allo sviluppo sociale della personalità del minore.

In proposito non vorrei neanche io presentare emendamenti, giacchè il mio discorso si pone sul piano generale della politica criminale. Tuttavia, se fosse necessario formulare un emendamento, io proporrei di eliminare la parola « anche » dal primo capoverso dell'articolo 225 del codice penale, il cui testo dovrebbe essere il seguente: « Quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, sia riconosciuto imputabile, il giudice può ordinare il ricovero del minore in un riformatorio giudiziario prima che abbia inizio l'esecuzione della pena restrittiva della libertà personale ». Cioè, il minore non deve essere sottoposto prima alla pena e poi alla misura rieducativa; prima, invece, deve essere attuata la misura rieducativa, con la conseguenza che, quando è dimesso dal riformatorio, il minore può essere sottoposto alla pena solo se fosse ancora un soggetto socialmente pericoloso. La mia proposta, in sostanza, rappresenta una specie di via di uscita tra le due opposte soluzioni del monobinario e del binario doppio.

Io sostengo che il minore in ogni caso deve essere prima ricoverato in un riformatorio; in seguito, se questo determinato regime di cura ha dato i suoi risultati positivi, per cui il soggetto non è più ritenuto pericoloso, bisognerebbe rinunciare all'applicazione della pena, perchè altrimenti si potrebbe bloccare o addirittura cancellare quello che si era acquisito con l'applicazione della misura a carattere profilattico, sociale, rieducativo, eccetera.

In tali termini prospetterei la soluzione di questo determinato problema, che, ripeto, è di una importanza capitale, perchè il diritto penale dei minori è un capitolo a sé stante del diritto penale, è un capitolo autonomo del diritto penale più che diritto penale; non direi che sia diritto premiale, per carità, ma sicuramente un diritto sanitario, profilattico, rieducativo, più amministrativo che penale.

M A R I A N I . Mi associo senz'altro a quanto hanno detto i colleghi Petrella e Bettiol, anche ricordando che la psicopatologia forense fissa proprio tra gli undici ed i quattordici anni l'età in cui possono verificarsi turbe psichiche capaci di tradursi in deviazioni del carattere, che possono però correggersi con l'avanzare dell'età. Questo significa che se un giovane ha sbagliato in quel periodo può essere facilmente ricondotto sulla retta via.

Propongo quindi il seguente emendamento: aggiungere alla fine del primo comma dell'articolo 224 le seguenti parole: « oppure sottoposto ai provvedimenti previsti dalle leggi speciali ».

In questo modo si dà al giudice la facoltà di riallacciarsi alle norme sul tribunale dei minorenni anche in caso di minore non imputabile. Naturalmente le stesse parole andrebbero aggiunte anche al terzo comma dell'articolo 225, dopo le parole « o sia sottoposto a libertà vigilata », in modo che anche dopo l'espiazione della pena il minore imputabile possa essere affidato ai genitori oppure sottoposto a quel regime di semilibertà di cui parlava il senatore Petrella.

V I V I A N I . Sono anch'io d'accordo con quanto è stato finora detto ma se non sbaglio, la Sottocommissione, nell'elaborazione di questi articoli, fu guidata proprio dai principi oggi esposti. Infatti, l'articolo 224, quando prevede che può essere ordinato il ricovero in riformatorio giudiziario o il rilascio del minore non imputabile si riferisce esclusivamente ai minori di anni quattordici che siano considerati pericolosi. E in questa luce che la Commissione deve valutare il problema di concedere tanta ampiezza di poteri al giudice, in quanto trattandosi

di soggetto pericoloso in ogni caso dovrà essere sottoposto a vigilanza.

Per quanto riguarda il minore imputabile, mi sembra quanto mai giusto — come ha asserito il professor Bettiol — che si proceda prima alla cura e poi, eventualmente, alla pena. Mi sembra però che questa ipotesi sia già chiaramente prevista al primo comma dell'articolo 225; mentre giustamente al terzo comma si aggiunge che il giudice ha anche la possibilità di lasciare il minore nel riformatorio anzichè mandarlo in un carcere per l'esecuzione della pena.

Forse, quindi, potrà essere necessario chiarire meglio il pensiero della Sottocommissione, ma non vi è dubbio che essa si è ispirata proprio ai princìpi che tanto autorevolmente sono stati qui oggi esposti.

PETRELLA. Evidentemente nel mio primo intervento non sono stato sufficientemente chiaro e — chiedendo di ciò scusa ai colleghi — vorrei precisare il mio pensiero.

Il ricovero in riformatorio giudiziario e la libertà vigilata sono due tipiche misure di sicurezza, accanto alle quali, però, con l'evoluzione del diritto minorile, si sono affiancate misure di diversa natura (anche se non tipicizzate dalla legge), quali l'affidamento al servizio sociale, i focolari di semilibertà, eccetera. Nella prassi, tali misure sono adottate dai tribunali per i minorenni indifferentemente per i minori irregolari nella condotta e per quelli che hanno commesso reato; ma il giudice ordinario si trova in gravissima difficoltà quando si trova di fronte un minore imputato in correttezza con un maggiorenne: può applicare il ricovero in riformatorio giudiziario, ma non le misure speciali che ho ricordato e che sono molto più utili alla rieducazione dei giovani, perchè queste ultime possono essere applicate solo dal tribunale pei minorenni.

Certo, a questo punto potrebbe sorgere il grosso problema se il giudice ordinario sia in grado di esprimere questo complesso giudizio sulla personalità del minore (per la cui elaborazione sono richieste doti e conoscenze tutte particolari). È chiaro però che sarebbe estremamente utile concedere anche al giudice ordinario la facoltà di adottare

(nel momento in cui proscioglie un giovane per incapacità di intendere e di volere dovuta a minore età) le misure dell'affidamento al servizio sociale o ai focolari di semilibertà e le altre simili misure. Per quanto riguarda, poi, il giudizio sulla personalità del giovane, il giudice ordinario potrebbe rifarsi a quello espresso dal servizio sociale oppure porre i relativi quesiti ad un collegio peritale composto da un assistente sociale, uno psicologo e uno psichiatra.

Sono quindi d'accordo con lo spirito dell'emendamento proposto dal senatore Mariani, anche se ritengo più opportuno fare esplicito riferimento alla legge sul tribunale minorile, in modo che non vi siano dubbi sul fatto che intendiamo riferirci alle misure particolari in essa previste.

Colgo l'occasione per rilevare che il giudizio sulla pericolosità, escluso dall'articolo 224, deve, invece, essere introdotto, non essendo giustificabile una presunzione di pericolosità specie in questo caso, in quanto si è in presenza di personalità ancora in via di maturazione e la società non deve lasciare nulla di intentato per poterle recuperare, procedendo, per quanto possibile, a continui duttili controlli.

Ho pertanto presentato un emendamento tendente a sopprimere, nel secondo comma dell'articolo 224, le seguenti parole: « non si fa luogo a giudizio di pericolosità ».

PRESENTE. Lei ritiene che sia sufficiente sopprimere queste parole per stabilire che in ogni caso va comunque compiuto questo giudizio di pericolosità, analogamente a quanto abbiamo già fatto per l'articolo 222?

PETRELLA. Se lo credete necessario, si può anche aggiungere un ulteriore chiarimento, però ritengo che — visto il principio generale che abbiamo introdotto a proposito delle misure di sicurezza — la norma sia già tale da non dar luogo a dubbi di interpretazione.

MARIANI. Se dovesse essere approvato questo emendamento del senatore Petrella (sul quale sono completamente d'accordo), potrebbe essere necessario ristrutturare

2^a COMMISSIONE

18° RESOCONTO STEN. (21 novembre 1972)

turare l'articolo: è comunque una cosa che si potrà fare in sede di coordinamento.

P R E S I D E N T E . Prego il relatore di voler esprimere il suo parere sugli emendamenti dei senatori Petrella e Mariani.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. Dico subito che la Sottocommissione ha affrontato il problema delle misure di sicurezza con il dichiarato proposito di modificare il meno possibile le precedenti norme, onde non correre il rischio di vanificare qualunque riforma stravolgendo un sistema generale che attualmente si poggia su un preciso equilibrio.

Ad ogni modo non sono contrario ad introdurre un riferimento alla possibilità di affidare i minori alla custodia di luoghi di rieducazione. Ritengo invece non opportuno fare esplicito riferimento alla legge sul tribunale dei minori, visto che è del tutto sufficiente dire che il giudice può decidere (oltre a quanto già previsto nell'articolo) la applicazione di « una delle misure di sicurezza minorili ».

B E T T I O L . Teniamo presente che se usiamo una dizione troppo vaga rischiamo di introdurre una norma che va contro il dettato costituzionale secondo il quale nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi espressamente previsti.

P E T R E L L A . Qualche dubbio di costituzionalità potrebbe sorgere ove si volesse introdurre una misura di prevenzione completamente nuova; in realtà però noi facciamo riferimento a misure già previste dalle leggi. Alcune (come la diffida di pubblica sicurezza, il foglio di via, l'obbligo di soggiorno, eccetera) sono tipiche di soggetti maggiorenni; altre si applicano specificamente a soggetti ritenuti mafiosi (ed i relativi dubbi di legittimità sono già stati respinti dalla Corte costituzionale); altre ancora (e sono piuttosto misure di rieducazione che misure di sicurezza o di prevenzione) sono esplicitamente previste dalla legge per i minori e sono quelle a cui appunto ci si riferisce.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. Ma qui si parla di misure rieducative.

P E T R E L L A . Stavo appunto per dire che le misure previste dalle leggi minorili non sono misure di sicurezza, ma di rieducazione, come le altre che non sono misure di sicurezza ma misure di prevenzione. Si tratta di una particolare forma di prevenzione, che purtuttavia è organizzata dalla legge e che, per quello che riguarda i minori, ha una fonte particolare di legittimità, perchè quella che si prescrive è una forma di educazione specifica per i minori i quali abbiano dato luogo con la loro condotta a dubbi circa la idoneità dell'educazione ricevuta nella famiglia, nella scuola, eccetera. Non si tratta cioè di misure di sicurezza, si tratta di qualcosa di diverso, chè altrimenti illegittime sarebbero anche le misure di prevenzione che si applicano alle persone indicate dalla legge n. 1423 del 1956, di cui parlavo prima.

Quello che qui si propone è una attenuazione del regime attualmente previsto. Questi sono minori non imputabili, cui la legge destina le misure di sicurezza del riformatorio giudiziario e della libertà vigilata, misure di sicurezza tipiche che, con tutta la loro ambiguità, sono purtuttavia misure penali. Ecco, noi vorremmo aggiungere a questo, che è un trattamento di maggior rigore, un trattamento di minor rigore, prevedendo la eventualità di adottare, in sostituzione di misure che sono propriamente di sicurezza minorili e che rimangono purtuttavia, in casi determinati, applicabili, altre misure che sono propriamente educative, e sono quelle che la legge per i minorenni riferisce ai minori, diciamo così, dalla irregolare condotta.

B E T T I O L . Vorrei far osservare al collega che il codice penale, per quanto riguarda i provvedimenti limitativi della libertà personale, anche per i minori, può considerare solo quelli previsti per i casi di delitti che siano stati perpetrati. Noi dobbiamo dare alla misura di sicurezza per i minori la più ampia finalità educativa, ma non possiamo trasformarla in misura amministrativa *ante delictum*. Ecco perchè non credo che la modifica suggerita sia costituzionalmente corretta.

2ª COMMISSIONE

18° RESOCONTO STEN. (21 novembre 1972)

Esprimo il mio compiacimento per quanto lei ha testè detto, senatore Petrella, e sono d'accordo con lei; ho però questa preoccupazione di carattere costituzionale, perchè si introdurrebbero nel codice penale misure previste da leggi particolari, che riguardano i traviati, non i delinquenti. Si introdurrebbero cioè nel codice penale dei provvedimenti *ante delictum*, non *post delictum*. Si opererebbe, in definitiva, una riforma di struttura, che, personalmente, posso anche auspicare; siccome però siamo nel campo delle « graffiature », possiamo solo dare alle misure di sicurezza previste dal codice una intonazione più profilattica, più curativa, più umana, eccetera, ma non introdurre nel codice misure di leggi speciali, che non presuppongono il reato per la loro applicazione, ma solo una condotta traviata, non corretta, eccetera, il che viene a mescolare due cose che sono, a mio avviso, completamente differenti.

P E T R E L L A . Non sono tanto colpito dalla concordanza di opinione espressa dal senatore Bettiol quanto dal fatto che la mia è stata interpretata come una volontà, diciamo così, più di fare che di testimoniare, mentre avevo premesso che stavo qui testimoniando qualcosa.

Che cosa avviene attualmente nella prassi, cioè qual è il diritto vivo attualmente vigente in Italia? Questo mi interessa moltissimo, perchè quella che stiamo discutendo è una riforma (« graffiatura » o non) che incide in qualcosa di vivo e vitale.

Le misure dell'articolo 25 della legge minorile vengono applicate non già, in prevalenza, ai minori irregolari nella condotta, ma ai minori che hanno propriamente delinquito, ai quali non si applica una pena, non si applica una misura di sicurezza, ma, nella prassi di moltissimi uffici giudiziari, specie dei maggiori uffici giudiziari minorili, si applica questa misura...

V I V I A N I . In sede amministrativa.

P E T R E L L A . Sì, ma il delitto c'è lo stesso. E che cosa è il delitto, al di fuori delle nostre definizioni formali, se non la più

grossa delle manifestazioni della irregolarità di condotta umana?

Avevo premesso che la discussione era tale da poter essere molto ampliata, tanto è vero che non avevo proposto un emendamento, avevo voluto saggiare la volontà della Commissione di pervenire, in quest'ambito, ad una modifica che è di utilità pratica rilevante e che può evitare delle iniquità. Se la Commissione, comunque, manifesta la sua contrarietà, non insisto su questa parte, ma insisterei sul punto relativo al giudizio di pericolosità.

P R E S I D E N T E . Pregherei il relatore di voler esprimere sinteticamente il suo parere, che credo debba riguardare innanzitutto l'emendamento Mariani, che tenderebbe ad aggiungere al primo comma, dopo le parole « posto in libertà vigilata », le altre « oppure sottoposto ai provvedimenti previsti dalle leggi speciali ». Il senatore Petrella aveva poi suggerito un riferimento più specifico alle misure previste dalle leggi sulla prevenzione minorile, e su questo punto si è imperniata la discussione dalla quale sono emerse le preoccupazioni di ordine costituzionale espresse dal senatore Bettiol.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. Se i colleghi consentono, ai fini di una maggiore riflessione osserverei che l'aggiunta proposta sia dal senatore Mariani che dal senatore Petrella non può essere inserita in quest'articolo, perchè l'articolo 224 del codice parla di minore che ha commesso un fatto (delitto, indubbiamente).

Ora, la legge alla quale si fa riferimento per le misure di rieducazione minorile è una legge la quale va applicata sempre in via amministrativa, e credo che se noi lasciasimo il riferimento così come avevo suggerito prima, « ovvero sottoposto ad una misura... minorile », senza specificazione, noi violeremmo addirittura l'articolo 2 del codice penale, con riferimento, mi pare, all'articolo 220 del codice penale stesso, là dove si parla delle misure di sicurezza. Credo invece che l'articolo debba mantenere, nella prima parte, la formulazione adottata dalla Commissione nella V legislatura, perchè la sottoposizione a misura rieducativa mi-

norile di carattere squisitamente amministrativo prescinde dalla condotta delittuosa, ma si riferisce solamente ad una condotta che sia in contraddizione con quella che può essere potenzialmente la vita avvenire del minore.

Mi trova invece consenziente l'emendamento Petrella relativo all'ultima parte del comma. Credo che anzichè sopprimere, si dovrebbe dire: « si fa luogo a giudizio di pericolosità », proprio per ribadire la necessità.

GALANTE GARRONE. Si potrebbe forse sopprimere l'ultima parte del secondo comma; equiparare cioè la situazione del minore degli anni quattordici a quella del minore infradiciottenne non imputabile. Ossia, giudizio di pericolosità per entrambi, senza più, nel secondo caso, il minimo dei tre anni di ricovero nel riformatorio giudiziario.

PRESIDENTE. Dovremmo seguire la stessa linea dell'analogia modificata introdotta all'articolo 222, e cioè operare la semplice soppressione della espressione, così come proposto dal senatore Petrella; il che ci trova consenzienti anche in considerazione che la pericolosità costituisce per tutti i minori, generalmente, non la regola ma l'eccezione.

Ascoltiamo il parere del Governo.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi pare di comprendere che rimarrebbe un emendamento Mariani, che prevede una ulteriore alternativa alle possibilità del giudice. Questi avrebbe, infatti, nei casi previsti dal primo comma, tre possibilità: ordinare il riformatorio giudiziario, oppure la libertà vigilata, oppure l'applicazione delle misure speciali previste dalle leggi per la rieducazione minorile. E qui è intervenuta una acuta osservazione del senatore Bettiol, il quale ha manifestato la preoccupazione (che mi pare sia, anzi, una certezza) di una illegittimità costituzionale della norma.

Ora, le osservazioni del senatore Bettiol (il quale, tra l'altro, ha sottolineato di condividere in pieno, se non vi fosse la remora

della incostituzionalità, lo spirito che ha animato i presentatori), trovano concorde il Governo, il quale sarebbe anche lui lieto di poter dare luogo a questa possibilità, se non esistessero le preoccupazioni manifestate.

Il problema dovrebbe essere, a mio avviso, approfondito prima di dichiarare assolutamente la illegittimità costituzionale, in quanto, secondo il combinato disposto degli articoli 13, secondo comma, e 25, terzo comma, della Costituzione, nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza senza provvedimento dell'autorità giudiziaria e se non nei casi previsti dalla legge. Dice il collega Bettiol che queste anzitutto non sono misure di sicurezza, ma misure di carattere amministrativo, perchè le misure di sicurezza sono *post delictum*; c'è però il provvedimento dell'autorità giudiziaria. Qui abbiamo un provvedimento di tale natura (dove il meno consente il più) che dispone l'applicazione non di misure di sicurezza, ma di misure amministrative, irrogabili anche *post delictum*. Non mi pare che vi sia un grosso contrasto di natura costituzionale. Il problema, comunque, va approfondito, non foss'altro per la autorevolezza di chi l'ha posto.

Se debbo allo stato esprimere un parere, non posso che condividere quello del senatore Bettiol, cioè favorevole nella sostanza ma contrario per quelle preoccupazioni circa le quali dobbiamo appunto stabilire se vogliamo approfondirle o meno.

Sono d'accordo con il relatore, la Presidenza e il senatore Petrella proponente per quanto riguarda la soppressione, al secondo comma, delle parole: « non si fa luogo a giudizio di pericolosità, e ». Non potrei, invece, veramente accettare l'equiparazione dell'imputato infradiciottenne con il minore non imputabile. Evidentemente, l'attuale formulazione discende dal fatto che si è cercato di trovare una via di mezzo tra i diciotto e i quattordici anni. Non dimentichiamo che, più ci si avvicina ai quattordici anni, più sono giuste le disposizioni del primo comma; ma più ci si avvicina ai diciotto anni, maggiormente scatta la legge penale per intero, e alle volte è possibile avere uno o due giorni di differenza tra il compimento e il non compimento degli anni diciotto, che

2^a COMMISSIONE

18° RESOCONTO STEN. (21 novembre 1972)

però fanno scattare tutto un sistema completamente diverso, il quale va benissimo per i quattordici anni, ma diventa pericoloso qualora ci si avvicini agli anni diciotto o si superi questa età.

Ecco perchè è stata prevista la diversità di trattamento; ragione per cui concordo con l'emendamento del senatore Petrella, ma limitatamente ad una parte senza ulteriori sostituzioni.

DE CAROLIS. Vorrei far presente che le misure di sicurezza previste dall'articolo 25 della legge speciale sono applicabili, in base all'articolo 26, anche ai minori sottoposti a procedimento penale. Dice, infatti, l'articolo 26 che le misure previste dall'articolo 25 possono essere proposte dal pubblico ministero se è in corso un procedimento penale a carico del minore, quando costui non può essere o non è assoggettato a detenzione preventiva, e se il minore è stato prosciolto per difetto di capacità d'intendere e di volere, senza che sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva. È detto ancora che, quando è stato concesso il perdono giudiziario o la sospensione condizionale della pena, il tribunale deve esaminare se al minore sia necessaria una delle misure previste dall'articolo 25.

Quindi, già nella legge speciale è prevista la possibilità di applicazione della misura di sicurezza *post delictum*; addirittura nel caso di affermazione giudiziaria di responsabilità con il perdono giudiziale e la sospensione condizionale della pena.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Sono costretto a ritornare sull'argomento a seguito delle preoccupazioni che sono state espresse testè dal senatore De Carolis.

Mi sembra che tali preoccupazioni possano essere dichiarate infondate, perchè vi è un articolo del Codice penale, cioè l'articolo 15, il quale è precisamente intitolato: «Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale».

Si tratta del cosiddetto principio della specialità. Quindi, al di là di ogni preoccupa-

zione di carattere costituzionale e al di là del fondamento sostanziale dell'emendamento che si vuole apportare, vi è il citato articolo che non contraddice, nè esclude, nel nostro caso, le leggi speciali cui i colleghi hanno fatto riferimento, perchè in virtù di esso la legge speciale deroga alla legge generale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Mariani — al quale si sono dichiarati contrari il Governo e il relatore — tendente ad aggiungere, alla fine del primo comma dell'articolo 224, le parole: «oppure sottoposto ai provvedimenti previsti dalle leggi speciali».

(Non è approvato).

Devo, quindi, dichiarare precluso l'emendamento del senatore Mariani relativo al terzo comma dell'articolo 225.

Metto allora ai voti l'emendamento presentato dal senatore Petrella, tendente a sopprimere, alla fine del secondo comma dell'articolo 224, le parole: «non si fa luogo a giudizio di pericolosità e».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 75, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 76.

L'articolo 227 del codice penale è abrogato.

(È approvato).

Data l'ora tarda, se non si fanno osservazioni il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 18,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO